



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio transizione energetica

ambiente@certregione.fvg.it
energia@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4159
tel + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

- **Servizio valutazioni ambientali**

N. pratica: **SVA/SCR/2052** (si prega di citare tale numero nelle comunicazioni)

Oggetto: Proponente **Ponente Green Power Srl**

D.lgs. 152/2006 – DGR 568/2022 - SVA/SCR/2052 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di un impianto eolico, denominato “Pulfar”, di potenza nominale pari a 28,8 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pulfero, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e San Pietro al Natisone.

**RISCONTRO NOTA GRFVG-GEN-2025-0485447-A DEL 07/07/2025.
ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA**

Con riguardo alla richiesta di espressione in merito alla verifica del documento denominato “Relazione di coerenza con la legge regionale 4 marzo 2025”, si comunica quanto segue.

Dalla verifica del documento sopra citato, si rileva che la superficie dell'impianto, così come definita al punto 2, comma 1, art. 5 della L.R. 2/2025, risulta essere interessata dalle seguenti inidoneità ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2/2025:

- comma 1, lettera a), numero 4), “*aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004*”;
- comma 1, lettera a), numero 5), “*aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR*”; si rileva che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima legge regionale, nelle more della pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, sono non idonee all'installazione degli impianti eolici le aree ricadenti in una fascia di rispetto determinata considerando una distanza di 3 chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004.

Si comunica che le sopra citate inidoneità ricadenti nella superficie dell'impianto in progetto, sono già state evidenziate puntualmente dal proponente nel documento oggetto di verifica "Relazione di coerenza con la legge regionale 4 marzo 2025".

Nonostante ciò, in tale documento, al paragrafo 4.4 "Considerazioni rispetto all'inserimento paesaggistico dell'opera in esame" il proponente sostiene che "l'area di progetto non rientra tra le aree non idonee di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 2/2025" e che "in merito ai commi 4 e 5 dell'art. 3, per quel che concerne le aree tutelate dalla parte II e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e i relativi buffer, si è tenuto in considerazione quanto determinato dalla sentenza del 13 maggio 2025, n. 9155 del TAR del Lazio, per mezzo della quale sono stati annullati i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 21 giugno 2024. Si è proceduto pertanto con l'analisi rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 199/2021, tenendo in considerazione quanto riportato al comma 7 dell'articolo 20 "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"".

A tale riguardo si rappresenta che la Legge Regionale 4 marzo 2025, n. 2 è in vigore dal 07/03/2025, e che la sua vigenza non può essere messa in discussione da una sentenza di un tribunale amministrativo, ancorché relativa al Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, in quanto il sindacato giurisdizionale verte sui provvedimenti amministrativi e non su atti aventi forza di legge.

Si ricorda che l'interferenza dell'area oggetto di intervento con aree soggette ad inidoneità comporta l'impossibilità di ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica energetica di un terzo.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 2/2025 "ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del D.Lgs. 152/2006, è necessario considerare, in particolare:

[..]

lettera b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale [...].

lettera c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;

lettera d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;

lettera e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;

lettera f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;

lettera g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

lettera h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;

lettera i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi;

lettera j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.”

Per il calcolo della distanza dai centri abitati presente alla lettera e) si può fare riferimento, nel caso di impianti eolici, al punto 5.3 "Misure di mitigazione" dell'allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" del D.M. 10 settembre 2010, lettera a) "la distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 metri"; lettera b) "minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore", ovvero 1200 metri nel caso di specie.

Resta in capo al proponente la necessità di dimostrare, anche tramite opportuna documentazione cartografica, l'evidenza del rispetto di quanto sopra riportato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2025 e delle lettere a) e b) del punto 5.3 dell'allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010.

Si segnala infine che in merito al divieto di realizzazione di impianti eolici nella fascia di rispetto di un sito SIC, ZPS, ZSC (sentenza del Consiglio di Stato di data 20/02/2025), si rimanda al parere già espresso del Servizio biodiversità, il quale non ha rilevato interferenze del progetto in oggetto con la Rete Natura 2000, riferimento nota prot. 0478024/GEN/P di data 03/07/2025.

Distinti saluti.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Autorizzazioni uniche energetiche”

- ing. Nicola Savella -

[FIRMATO DIGITALMENTE]

Struttura competente: Servizio transizione energetica – Domicilio digitale: ambiente@certregione.fvg.it
Resp. del procedimento: ing. Nicola Savella via Carducci 6 Trieste, tel. 040 377.4963, nicola.savella@regione.fvg.it
Resp. dell'istruttoria: dott.ssa Tosca De Stefani via Carducci 6 Trieste tel. 040 377.4120, tosca.destefani@regione.fvg.it